

**DETERMINAZIONE DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO n. 189 del 17/04/2020**

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 LETT. C PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FILTRANTI AD USO DELLA COMUNITA'**

***PREMESSO***

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)” ;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno

2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori (...)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014”;

- che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018, è stata confermata l’iscrizione (già disposta con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

#### CONSIDERATO

-che con decreto n. 45 del 6/03/2020 è stata costituita l’unità di Crisi regionale della Regione Campania per l’attuazione delle attività, di livello regionale con l’obbligo di svolgimento delle attività disposte a livello regionale, delle Misure operative di protezione civile sopra menzionate e di segnalare tempestivamente al Presidente/Soggetto attuatore ogni esigenza o questione rilevante ai fini delle competenti valutazioni e determinazioni, ai sensi dell’OCDPC n. 630 del 03/02/2020;

- il Soggetto attuatore ha trasmesso al Ministero della salute il Piano – prot. COVID-19/SA/n.2 del 07/03/2020 dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Interventi Infrastrutturali, servizi e Forniture) per la realizzazione di nuovi posti letto, ai sensi dell’art. 1 co. 1, dell’OCDPC n. 630 del 03/02/2020, successivamente integrata dalle OCDPC da n. 631 – 644/2020 redatto con supporto istruttorio dell’Unità di crisi Regionale e degli enti del SSR;

#### ATTESO

- che la So.Re.Sa, in qualità di centrale di committenza incaricata con Decreto n.46 del 20 marzo 2020 degli approvvigionamenti di beni e servizi per l’emergenza Covid-19, del Presidente della Regione Campania , soggetto attuatore nominato con Decreto della Presidenza del Consiglio n. 623 del 27 febbraio 2020, avendo verificato le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, così come accertate dal combinato disposto della ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del 3/02/2020 e del predetto

Decreto per l'acquisto di servizi e forniture necessarie per fronteggiare l'emergenza di cui trattasi che consentono il ricorso alla procedura negoziata in via di urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) si avvale, per l'espletamento della presente procedura, della facoltà prevista dall'art. 3, commi 2 e 3, dell'Ordinanza, al fine di accelerare la scelta del contraente.

#### VISTI

- l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del 3/02/2020;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio n. 623 del 27 febbraio 2020;
- il Decreto Presidenziale n.46 del 20 marzo 2002;
- l'art. 34 comma 1 del Decreto Legge n. 9/2020

#### CONSIDERATO

che ai sensi della predetta Ordinanza n.630 del 03/02/2020, articolo 3, punto 3 il Capo Dipartimento della Protezione Civile ed i soggetti attuatori possono procedere in deroga a taluni articoli del d.lgs. n. 50/2016 tra i quali: art. 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione; art. 32,33, 34, 36,70, 72, 73, 76 e 98 allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento; n. 60, 61, e 85 allo scopo di accelerare la procedura di scelta del contraente; n. 63, comma 2, lett. C) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente

3

#### PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n.181 del 13/04/2020 è stata indetta procedura negoziata d'urgenza, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di mascherine filtranti ad uso della comunità occorrenti per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;

-che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il 10/04/2020 sono pervenute offerte relative ai lotti di gara di n. 69 operatori economici;

**VISTI:** i Verbali del Seggio di gara n. 1 del 16/04/2020; la nota dell'Unità di Crisi ex Dprgc 45/2020 n. UC.0001923 del 16/04/2020, il Verbale del Seggio di gara n. 2 del 17/04/2020 contenente, quest'ultimo, la proposta di aggiudicazione;

**CONSIDERATO** che secondo quanto previsto dall'art. 12.1 della Lettera di Invito l'aggiudicazione in esito alla presente procedura negoziata deve essere disposta in favore di tutti gli operatori economici ammessi alla procedura in ragione dei requisiti auto dichiarati e che non siano incorsi in esclusione successivamente alla valutazione delle offerte fino al raggiungimento del quantitativo massimo stimato previsto.

**RITENUTO** pertanto:

- di prendere atto dell'esclusione degli operatori economici riportati nel prospetto allegato 1 al presente atto per le motivazioni ivi riferite;
- di aggiudicare, in esito alla presente procedura negoziata, agli operatori economici, per i prodotti rispettivamente offerti, come riportato nel prospetto allegato 2 al presente atto;
- che conseguentemente al suddetto esito della procedura negoziata e alle verifiche di cui all'art. 32 comma 7 D.L.gs. n. 50/2016 si provvederà a stipulare accordo quadro con tutti gli operatori economici aggiudicatari;

**RILEVATO**

- che secondo quanto previsto dalla lettera d'invito la determinazione degli operatori economici che effettueranno la prestazioni oggetto della presente procedura avverrà in base alle "condizioni oggettive", di cui all'art. 54 comma 4 lett. a) di seguito riportate: a) tempistica di consegna della fornitura dichiarate in sede di Offerta da ciascun aggiudicatario; b) quantitativo dichiarato disponibile per il primo periodo di fornitura (D1); c) prezzo offerto dall'operatore economico partecipante.
- che sulla base delle predette condizioni oggettive risultano parti dell'accordo quadro che effettueranno la fornitura dei prodotti offerti gli operatori economici, ai prezzi e quantitativi riportati nel prospetto allegato 3 al presente atto

**CONSIDERATO** che:

- per le forniture oggetto della presente aggiudicazione:
  - possono ravvisarsi "eventi oggettivamente imprevedibili", nonché la necessità di "ovviare a situazioni di pericolo per persone (...) ovvero per l'igiene e la salute pubblica";
  - "la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare",
- le condizioni sopra esposte sono quelle normativamente prescritte a mente dell'art. 32, comma 8 al ricorrere delle quali è possibile richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza;

**RILEVATO** che:

- la Lettera di Invito della procedura negoziata di cui trattasi, richiedeva che gli operatori economici partecipanti dovessero in sede di offerta specificare la tempistica temporale in relazione, in particolare, al periodo di fornitura più ravvicinato (ossia periodo "D1");
- tra gli operatori economici che sulla base delle condizioni oggettive definite al paragrafo 12 della Lettera d'invito sono chiamati ad effettuare le forniture di cui al presente accordo quadro, riportati nel prospetto allegato 3, i sottoelencati hanno offerto forniture nel periodo D1, ossia immediate e comunque entro il 26 c.m., per i quantitativi di fianco agli stessi riportati, fino al conseguimento del quantitativo massimo presunto;

**RITENUTO** pertanto necessario di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ex art. 32, comma 8 D.L.gs. n. 50/2016 da parte degli operatori economici sopra riportati, limitatamente ai quantitativi dei prodotti agli stessi aggiudicati, per i quali è stata dichiarata la disponibilità alla consegna immediata;

Tanto premesso, il l'Amministratore Delegato, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 26 febbraio 2020

5

#### **DETERMINA**

per i motivi citati in premessa:

- 1) di prendere atto dell'esclusione degli operatori economici riportati nel prospetto allegato 1 al presente atto per le motivazioni ivi riferite;
- 2) di disporre in esito alle verifiche di cui all'art. 32 comma 7 D.L.gs. n. 50/2016 la stipula dell'accordo quadro con tutti gli operatori economici aggiudicatari allegato 2;
- 3) dare atto che saranno parti dell'accordo quadro che effettueranno la fornitura gli operatori economici, ai prezzi e quantitativi riportati nel prospetto allegato. 3 al presente atto;
- 4) di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ex art. 32, comma 8 D.L.gs. n. 50/2016 da parte degli operatori economici di seguito riportati, limitatamente ai quantitativi dei prodotti agli stessi aggiudicati, per i quali è stata dichiarata la disponibilità alla consegna immediata allegato sub 3;

- 5) di comunicare agli operatori economici partecipanti gli esiti della procedura di che trattasi ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a);
- 6) di dare immediata pubblicazione al presente provvedimento procedendo ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 comma 6 a pubblicare, per la selezione degli Operatori Economici, la Lettera d'invito a offrire sul sito istituzionale [www.soresa.it](http://www.soresa.it).

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

L'Amministratore Delegato

Prof. Corrado Zuccurullo



Publicato il 17/04/2020

**OPERATORI ECONOMICI ESCLUSI DALL'ACCORDO QUADRO**

ALLEGATO 1	
I PANTALONAI SRLS	Esclusa --- NON PRESENTATA CAMPIONATURA
BIG PLAST SRL	Esclusa --- NON PRESENTATA CAMPIONATURA
GIUNTINI SPA	Esclusa --- NON PRESENTATA CAMPIONATURA
INDUSTRIA BENESSERE ITALIANA MATERASSI SRL	Esclusa --- NON PRESENTATA CAMPIONATURA
RINALDI GROUP SRL	Esclusa --- NON PRESENTATA CAMPIONATURA
Russolillo Tessile s.r.l.	Esclusa --- NON PRESENTATA CAMPIONATURA
anseris farma srl	Esclusa --- NON PRESENTATA CAMPIONATURA
CLINTEX S.R.L.	Esclusa --- NON PRESENTATA CAMPIONATURA
E. MIROGLIO	Esclusa --- NON PRESENTATA CAMPIONATURA
CAR ABBIGLIAMENTO SRL	Esclusa --- ex art 80 comma 5, lett. c) e lett. f bis del D.lgs. n. 50/2016
SEVEN LIVES SRL SEMPLIFICATA	Esclusa---prodotto non conforme
MEDIFOR SRL	Esclusa---prodotto non conforme
RIVAL S.R.L.	Esclusa---prodotto non conforme
RTI QUALIFICA GROUP SRLS - SORGENTE GROUP	Esclusa---prodotto non conforme
SVAS BIOSANA S.p.A.	Esclusa---prodotto non conforme
Mapa	Esclusa---prodotto non conforme
LU.FRA. SRL	Esclusa---prodotto non conforme
Master Matic	Esclusa---prodotto non conforme
ESPRESSIONE MODA SRL	Esclusa---prodotto non conforme
A2 CONSULTING	Esclusa---prodotto non conforme
IL PONTE CONFEZIONI SRLS	Esclusa---prodotto non conforme
NEW STOFFALL SRL	Esclusa---prodotto non conforme
Cam.pel. srl	Esclusa---prodotto non conforme
CAPRI SRL	Esclusa---prodotto non conforme
D'ANGELO & PARTNER SRLS	Esclusa---prodotto non conforme
Quarta s.r.l.	Esclusa---prodotto non conforme
MAZZARELLA STEFANO	Esclusa---prodotto non conforme
Siervo Plast di Luciano Siervo	Esclusa---prodotto non conforme
ARTECH OF ITALY SRL	Esclusa---prodotto non conforme
CERBONE	Esclusa---prodotto non conforme
BRIGHT IMAGE S.R.L	Esclusa---prodotto non conforme
MILANO FASHION SRL	Esclusa---prodotto non conforme
E. MIROGLIO	Esclusa---prodotto non conforme
GEMAX GROUP SRL	Esclusa---offerta economica uguale a base d'asta
Anpagi	Esclusa ---mancano tempi e quantità di consegna



**AGGIUDICATARI DELL'ACCORDO QUADRO**
**ALLEGATO 2**

	Prezzo	D1
Angelo carillo spa	1,56	300.000
SERVIZI ASSOCIATI	1,9	300.000
TECNO HOSPITAL SRL	2,1	300.000
RTI BE PACKAGING S.R.L. - MEDIS GROUP SRL	1,27	250.000
IKIT	2,07	250.000
CONTEK	2,79	200.000
International Packaging S.r.l.	2,7	162.500
Enis srl	2,272	150.000
MIROGLIO TEXTILE	2,5	101.000
Dress & Company S.r.l.	1,3	100.000
ASTOR VINTAGE	1,5	100.000
DI & DI COMPANY SRL	1,86	100.000
G.C. s.r.l.	2	100.000
Special Needs Italia	2,799	100.000
EM.CR. s.r.l.	2	60.000
quadro srls	1,58	50.000
DELLA PIA GROUP SRL	1,95	50.000
GRUPPO FB	2	50.000
B-SAFETY	1,479	45.000
I SANTI S.R.L.	1,8	40.000
PUNTO AGO SERVICE SRL	1,1	35.000
ESAWORLD SRL	1,98	30.000
RTI Communication Centre Multilingue Soc. Coop. Sociale - Casa del Busto S.r.l.	2,96	30.000
Galfashion	1,368	25.000
GRUPPO INDUSTRIALE BUONINFANTE SPA	2	25.000
SOFT IN DI BEATO ANNA	1,9	20.000
G.P. INDUSTRY SRL	2	20.000
C.D.S. s.r.l.	2,5	20.000
ARCIGRAPHIC	1,4	10.000
MY CHOICE SRL	1,98	10.000
ANPA S.R.L.	2	7.500
italian factory srl	2,4	5.000
Della Monica 1898	13,8	5.000
N.P.ITALIA	0,5	2.000
DI.ELLE GROUP S.R.L.	1,25	-





<b>AGGIUDICATARI PER I QUALI VERRANNO ESEGUITI GLI ORDINI NEL PERIODO D1</b>			
<b>ALLEGATO 3</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Quantità D1</b>	<b>Importo aggiudicato</b>
Angelo Carillo spa	1,56	300.000	468.000,00 €
SERVIZI ASSOCIATI	1,9	300.000	570.000,00 €
TECNO HOSPITAL SRL	2,1	300.000	630.000,00 €
RTI BE PACKAGING S.R.L. - MEDIS GROUP SRL	1,27	250.000	317.500,00 €
IKIT	2,07	250.000	517.500,00 €
CONTEK	2,79	100.000	279.000,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>1.500.000</b>	<b>2.782.000,00 €</b>